INTERPELLO N. 82/2009

Roma, 22 dicembre 2009

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alla Federalberghi Via Toscana, 1 00187 Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0019849

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – benefici economici previsti per il contratto d'inserimento, artt. 54, comma 1, lett. f) e 59, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 – agevolazione contributiva di cui all'art. 13 L. n. 68/1999.

La Federalberghi ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina concernente la concessione dei benefici economici nel caso di stipulazione di contratti d'inserimento lavorativo con i soggetti di cui all'art. 54, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, si chiede se gli incentivi economici, previsti per tali fattispecie contrattuali dall'art. 59, comma 3, del citato Decreto, possano essere cumulati con l'agevolazione di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 247/2007 e, in caso di risposta affermativa, in quale misura percentuale e con quali modalità.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In linea generale va ricordato che il contratto d'inserimento introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 è diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori socialmente più deboli, espressamente indicate dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276.

Nell'ambito di tali categorie di lavoratori, la disposizione citata, alla lett. f), contempla le persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, con conseguente possibilità da parte del datore di lavoro, di usufruire di specifici benefici economici-contributivi già previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, così come previsto dall'art. 59, comma 3, del Decreto e nel rispetto del Regolamento comunitario n. 2204 del 12 dicembre 2002.

1

Si precisa che l'agevolazione contributiva opera durante tutto il periodo di inserimento e la riduzione dell'onere contributivo è pari almeno al 25%, misura che non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, in quanto trattasi di misura di carattere generale ed uniforme che non integra l'ipotesi di aiuto, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE (v. ML circ. n. 31/2004, come integrata dalla nota n. 104466/167239719 del 27 aprile 2006).

Si rileva, altresì, in relazione alla categoria di soggetti, di cui alla lett. f), che la nozione di "persona affetta da grave handicap fisico, mentale e psichico" trova specifico riferimento normativo nelle disposizioni di cui alla L. n. 104/1992, al D.P.C.M. 13 gennaio 2000, nonché alla L. n. 68/1999.

Ciò premesso va evidenziato che la questione sollevata dall'istante, concernente la possibilità di cumulare gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, D.Lgs. n. 276, con le agevolazioni previste per l'inserimento lavorativo delle persone disabili dall'art. 13, L. n. 68, prima delle modifiche apportate dalla L. n. 247/2007, è stata oggetto di chiarimenti sia da parte di questo Ministero sia da parte dell'INPS.

Questa Amministrazione ha avuto modo di precisare che "in presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contemplano, non sussistono elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile – in capo al medesimo lavoratore – il regime di agevolazioni contributive previste per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro" (nota Ufficio legislativo prot. n. 90655/16/99 del 24 giugno 2003 – nota D.G. per l'impiego, l'orientamento e la formazione prot. n. 1567/01.12 del 3 dicembre 2003).

Successivamente l'Istituto, con circ. n. 74/2006, ha chiarito che i benefici previsti per i contratti d'inserimento sono cumulabili, entro il limite massimo complessivo del 100% della contribuzione a carico del datore, con l'agevolazione contributiva, ex art. 13 L. n. 68/1999.

Si evidenzia, tuttavia, che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 37, L. n. 247/2007, l'art. 13 citato prevede quale incentivo all'assunzione non più una riduzione di natura contributiva ma un contributo percentuale del costo salariale erogato direttamente dalle Regioni.

Occorre distinguere, pertanto, le assunzioni di soggetti disabili avvenute in attuazione di una convenzione ex art. 11, L. n. 68 stipulata entro il 31 dicembre 2007, dalle assunzioni che interverranno a seguito di convenzioni stipulate successivamente al 1° gennaio 2008 (cfr. il messaggio INPS n. 11930/2009 e la nota di questo Ministero del 10 aprile 2009 – DG Mercato del Lavoro – Divisione III).

Nella prima ipotesi, infatti, operando il previgente regime della fiscalizzazione, è indubbia la possibilità di cumulare entrambe le agevolazioni nel limite del 100% della contribuzione dovuta. Diversamente nel caso di assunzioni che godono dell'incentivo erogato dalle Regioni, stante la sua non assoggettabilità a contribuzione previdenziale, risulterebbe privo di significato lo stesso limite del 100% in quanto parametrato alla contribuzione dovuta (che peraltro la Regione di fatto non conosce). In tal caso, peraltro, l'agevolazione contributiva prevista dal decreto n. 276 del 2003 si applicherà alla residua quota di retribuzione posta a carico del datore di lavoro.

Si precisa per completezza che un eventuale limite alla possibilità di cumulare i due diversi benefici va ricercato nella normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In particolare, il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione prevede all'art. 5 che l'intensità lorda massima degli aiuti concessi a lavoratori disabili non possa superare il 60% del costo salariale, mentre all'art. 8 precisa che gli aiuti concessi nell'ambito dei regimi esentati a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato "a condizione che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto lorda superiore al 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione dei lavoratori considerati".

Alla luce di quanto sopra esposto, la possibilità di cumulo tra le agevolazioni contributive in questione e il beneficio ex art. 13 citato nella versione novellata dalla L. n. 247/2007 trova un limite nel 100% dei costi salariali per ciascun periodo di occupazione.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi)

SC